BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 14-2019 - Venerdì 19 aprile 2019

In questo numero:

- **Imposte dirette: costi connessi a delitti non colposi ed a reati non contravvenzionali**
- **Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all'Enea non comporta la revoca della detrazione**
- **IVA: nota d'accredito e arbitrato rituale**
- **Agevolazione *PATENT BOX* ora possibile anche senza accordo con l'Agenzia Entrate**
- **Diritto societario: entro il prossimo 16 dicembre adeguamento statuti S.r.l.**

LEGAL

- **Licenziabile il dipendente se socio e membro del C.d.A. di una società concorrente.**

IMPOSTE DIRETTE: COSTI CONNESSI A DELITTI NON COLPOSI ED A REATI NON CONTRAVVENZIONALI

La Cassazione, con la sentenza n. 4578 del 15.2.2019, ha fatto chiarezza riguardo alla **deducibilità** dei costi e spese di beni o prestazioni di servizi utilizzati **per compiere reati e delitti**. Secondo la sentenza citata, sono **indeducibili** i costi e le spese dei beni o le prestazioni di servizio direttamente utilizzati per compiere atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per i quali il pubblico ministero abbia **esercitato l'azione penale**; nell'ipotesi invece di **reati contravvenzionali**, i costi e le spese, anche se relativi a beni e servizi direttamente utilizzati per compiere questi reati, seguono le **ordinarie regole di deducibilità fiscale**. Nell'ipotesi in cui siano contestati più reati, delitti e contravvenzioni, è necessario un accertamento di fatto sui costi per i quali si chiede la deduzione. Già in precedenza la Cassazione (sentenze n. 24646/2018 e n. 5342/2013) si era espressa in questi termini, qualificando come **indeducibile** il costo relativo al reclutamento di personale direttamente connesso al delitto di **truffa ai danni dell'INPS**, e **deducibili** i costi relativi all'attività di **recupero di rifiuti speciali pericolosi senza la necessaria autorizzazione** (che integra un reato contravvenzionale).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA NON COMPORTA LA REVOCA DELLA DETRAZIONE

Con la risoluzione n. 46/E del 18.4.2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della **mancata trasmissione** per via telematica all'**ENEA** delle informazioni sugli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**. Seppure tale adempimento sia obbligatorio per il contribuente, **non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale**. L'invio dei dati, infatti, è richiesto soltanto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito, pertanto non è prevista **alcuna sanzione** nel caso non si provveda a tale adempimento. **Diverso** è il discorso per gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici. Tale comunicazione all'ENEA è un requisito per fruire della detrazione e la sua **omessa trasmissione** rappresenta una **causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione**. L'omissione può essere sanata solo mediante la remissione in bonis e, pagando la sanzione di 250 euro ed effettuando l'adempimento entro la prima dichiarazione utile.

IVA: NOTA D'ACCREDITO E ARBITRATO RITUALE

Con la risposta n. 55/2019, le Entrate hanno definito i **termini** entro i quali può essere emessa la **nota d'accredito con IVA** nel caso di controversia decisa con **arbitrato rituale**. Nel caso di specie un fornitore era stato condannato a restituire le somme ricevute ed aveva chiesto entro quali termini avrebbe potuto emettere la nota d'accredito con IVA. Le Entrate hanno affermato che il momento iniziale ha coinciso con la **sottoscrizione del lodo**, che di fatto fissa anche il termine per la detrazione: se il lodo è firmato prima del 2017 (vigente la norma anteriore al D.L. n. 50/2017), la detrazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA del secondo anno successivo di sottoscrizione del lodo, mentre se **l'evento si è prodotto nel 2017**, il termine è costituito dalla **dichiarazione IVA 2018 per il 2017**, **senza possibilità di dichiarazione integrativa successivamente al 30.4.2018**.

AGEVOLAZIONE PATENT BOX ORA POSSIBILE ANCHE SENZA ACCORDO CON L'AGENZIA ENTRATE

Il Decreto Crescita da poco approvato prevede, sia per i regimi avviati dal 2019 che per quelli precedenti, la possibilità di **"autodeterminare" il reddito agevolabile da patent box**, **senza** dover accedere alla **procedura** di **contradditorio con l'Agenzia Entrate**. Per poter usufruire di questa notevole semplificazione, il Contribuente dovrà predisporre - ed esibire in sede di verifica fiscale - un set di documenti i cui contenuti saranno comunicati dall'Ufficio in un provvedimento di futura emanazione. Tale documentazione darà diritto alla c.d. **"penalty protection"**, sulla falsariga di quanto già oggi avviene nell'ambito del transfer pricing: in caso di disconoscimento del reddito detassato da patent box, non verranno comminate sanzioni. In contropartita alla semplificazione sopra descritta, **chi adotterà il regime** di autodeterminazione del beneficio dovrà ripartire la **variazione in diminuzione in tre quote annuali** di pari importo, anziché beneficiarne in un'unica soluzione (come ordinariamente previsto). Anche i **contribuenti che hanno già avviato la procedura di accordo** con l'Ufficio, ma **non sono** ancora **giunti alla firma** dell'accordo stesso, **potranno aderire al regime semplificato** di autodeterminazione dell'agevolazione. Resta ferma la possibilità di adottare il regime ordinario di accordo preventivo con l'Agenzia Entrate, accordo che però comporta tempi molto lunghi.

DIRITTO SOCIETARIO: ENTRO IL PROSSIMO 16 DICEMBRE ADEGUAMENTO STATUTI SRL

Con l'entrata in vigore dell'art. 379 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (16.3.2019), è automaticamente fissato nel **16 dicembre prossimo** il termine concesso alle **S.r.l.** per **adeguare le clausole statutarie** in conflitto con le novità introdotte. La più rilevante di queste riguarda i **nuovi parametri** per l'adozione obbligatoria dell'**organo di revisione legale dei conti**. Quando per **due esercizi consecutivi**, almeno **un parametro** dei seguenti **è superato**, l'istituzione dell'organo di controllo è **obbligatoria**: attivo 2 milioni di euro; ricavi 2 milioni di euro; 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. E' altresì **obbligatorio** l'organo di controllo quando la società è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato** o **controlla** una società **obbligata alla revisione legale dei conti**. Le varie possibilità offerte per soddisfare l'adempimento in parola sono le seguenti: - sindaco unico o collegio sindacale (per il controllo di legalità) ed un revisore (per la revisione dei conti); - nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (per il controllo di legalità); se non viene nominato anche un revisore, il collegio avrà anche il compito della revisione legale dei conti (in questo caso tutti e tre i membri dovranno essere revisori); - **nomina del solo revisore (con il compito di controllo contabile); in questo caso il controllo di legalità sarà svolto dai soci**. Negli enti di interesse pubblico (società quotate, SIM, ecc.), nelle società controllate da detti enti, nelle società che li controllano, nelle società con detti enti sottoposte al comune controllo, la **revisione legale non** può essere affidata **al collegio sindacale**. Il termine per adeguarsi al predetto obbligo è di **30 giorni dall'approvazione del bilancio** che integra le condizioni di cui sopra. L'**obbligo** di nomina che consegue al superamento dei limiti dimensionali **cessa** se, **per 3 esercizi successivi,** tali limiti **non sono superati**.

LEGAL

LICENZIABILE IL DIPENDENTE SE SOCIO E MEMBRO DEL C.D.A. DI UNA SOCIETÀ CONCORRENTE.

Il dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro subordinato, sia **al contempo membro del C.d.A. e rivesta la carica di socio di una società avente oggetto sociale parzialmente sovrapponibile con quello della società datrice di lavoro**, **svolge attività concorrenziale e, pertanto, può essere licenziato per giusta causa**. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con Ordinanza n. 10239/2019, a decisione del ricorso promosso da un lavoratore volto a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli. Il ricorrente, in particolare, lamentava un'errata elaborazione del giudizio di proporzionalità, riguardante la sanzione disciplinare inflitta, effettuata dalla competente Corte d'Appello, posto che - a suo dire - quest'ultima aveva omesso di valutare le circostanze delle intervenute dimissioni dal C.d.A. e del recesso da socio della società concorrente. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile tale doglianza, giudicando al contrario **non censurabile la valutazione della gravità dell'infrazione effettuata dal Giudice del gravame**. La **pronuncia impugnata**, invero, risulterebbe **conforme a diritto e congruamente motivata sotto il profilo logico**, "*avendo posto in rilievo che* ***la condotta ascritta al ricorrente*** *–* *il quale* ***aveva taciuto al datore di lavoro di aver costituito una società potenzialmente concorrente con essa*** *–* ***confliggeva con l'obbligo di fedeltà su di lui gravante ai sensi dei precetti di cui all'art. 2105 c.c.*** *e si connotava di* ***ulteriori profili di gravità*** *in ragione della* ***posizione rivestita nell'assetto organizzativo aziendale*** *(qualifica di quadro) e della* ***possibilità di accedere alle notizie sui prezzi praticati e sui clienti***". Rigettato, dunque, il ricorso, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Cogliamo l'occasione per porgere a Tutti Voi i nostri migliori auguri di una Felice e Serena Pasqua 2019.

Il Prossimo numero di BALDI&PARTNERS *News* uscirà venerdì 3 maggio 2019

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	18/04/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,311	-0,313	-0,329
6 mesi	-0,232	-0,240	-0,271
1 anno	-0,112	-0,119	-0,186

CAMBI	18/04/19	31/12/18	31/12/17
Euro - Usd	1,13	1,15	1,20
Euro - yen	125,9	125,9	135,0

SPREAD	18/04/19	31/12/18	31/12/17
Btp vs BUND 10 years	256,3	246,9	157,5

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.